

SCC

COMMERCIALISTI

Ai gentili clienti
Loro sedi

Oggetto: GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DELLE IMPRESE

Gentili clienti,

Con il presente documento ci proponiamo di mettere a disposizione una breve guida illustrativa degli adempimenti in materia di normativa antiriciclaggio rivolti ai soggetti, come le imprese industriali, non direttamente sottoposti a questa disciplina in considerazione dell'attività principale svolta.

Ciò non esclude che tutti i restanti soggetti non debbano prestare attenzione alle problematiche poste dalle norme antiriciclaggio.

Una impresa non è soggetta ai medesimi obblighi di identificazione, adeguata verifica, e segnalazione che gravano su un intermediario finanziario o un professionista; tuttavia è tenuta ad osservare scrupolosamente i limiti nella movimentazione del denaro (contante o meno), contribuire i propri dati a soggetti con cui si rapporti nella propria vita aziendale (una banca, un professionista ecc.) e, da ultimo, comunicarli alla Camera di Commercio per la conservazione in una apposita sezione del registro delle imprese accessibile alle autorità di controllo e, con alcune limitazioni, al pubblico.

In questa visuale, riteniamo utile fornire una serie di indicazioni operative per muoversi nei rapporti esterni senza errori, nel rispetto di alcune regole che, se ignorate o in qualche maniera disattese, potrebbero comportare conseguenze indesiderate, se non addirittura la commissione di reati.

I destinatari diretti della normativa antiriciclaggio

In prima battuta, i destinatari diretti di tale normativa sono banche, confidi, professionisti ecc... e altri numerosi soggetti indicati nell'art. 3, i quali, in ragione della loro attività tipica svolta, suscettibile di utilizzo a scopo di riciclaggio, sono tenuti alla cosiddetta adeguata verifica della clientela.

La ricaduta sulle imprese

Un'impresa non è tenuta agli obblighi di adeguata verifica. Benché la normativa antiriciclaggio non si rivolga direttamente alle imprese, le stesse devono osservare alcune (poche) regole di comportamento volte a

SCC

COMMERCIALISTI

consentire ai "soggetti tenuti", le banche, confidi, o professionisti, di adempiere all'adeguata verifica della clientela.

Altri vincoli al comportamento delle imprese, e di tutti i soggetti in genere, riguardano i limiti alla movimentazione del denaro, contante o meno.

L'onere informativo a carico delle imprese

L'art. 22 del Decreto sugli obblighi del cliente, al primo comma dispone che i "clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica", tra cui quelle "necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo" (art. 19).

L'acquisizione delle informazioni a cura degli amministratori e la conservazione

A tal fine, il comma successivo dispone che le imprese dotate di personalità giuridica "ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono a i soggetti obbligati in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela."

Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, "sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo", individuato secondo i criteri previsti dalla normativa (si veda infra), "anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione."

Chi è il titolare effettivo?

Il titolare effettivo è "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita" (Art. 1, comma 2, lettera pp) del Decreto antiriciclaggio)

Secondo la definizione legislativa, dunque, il titolare effettivo deve essere sempre una persona fisica. L'individuazione del titolare effettivo non presenta, di norma, difficoltà nell'ipotesi di una ditta individuale che stringe un rapporto continuativo, compie una operazione o richiede una prestazione professionale. Nel caso di una persona fisica, in genere, il titolare effettivo coincide con questa stessa.

Nelle altre ipotesi, ad es. una società di capitali, l'individuazione del titolare effettivo può non essere immediata; di fronte ad una catena partecipativa, la ricerca del titolare effettivo non può fermarsi ad una

SCC

COMMERCIALISTI

società, ma occorre risalire la struttura del gruppo in cima fino all'individuazione di una o più persone fisiche.

Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

In soccorso dell'interprete viene l'art. 20 del Decreto antiriciclaggio, che fornisce dei criteri interpretativi volti a facilitare l'individuazione del titolare effettivo nel caso di clienti diversi dalle persone fisiche.

In prima istanza si dispone che, in via generale, il titolare effettivo di "enti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo"; dove:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona."

Nelle ipotesi in cui tale criterio non abbia riscontro si stabilisce che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;

La condotta dell'impresa-cliente

Il rifiuto o la riluttanza a fornire le informazioni richieste, la variazione ripetuta delle informazioni fornite senza apparente giustificazione, la loro difformità da quella contenute in fonti indipendenti, costituiscono per la propria banca un indicatore di anomalia di cui deve tener conto nel valutare il rischio di riciclaggio del cliente. Una condotta illogica, incoerente, potenzialmente rivelatrice di un intento criminoso anche in ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, non altrimenti spiegabile, concorre a elevare il livello di rischio e, "al ricorrere di altri elementi, può determinare la segnalazione di operazione sospetta".

Le sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

SCC

COMMERCIALISTI

I limiti al trasferimento di denaro contante

La legge di bilancio 2025, a partire dal 1° gennaio 2025, ha innalzato il limite massimo per i pagamenti in contanti a 5.000 euro.

E' sempre possibile, invece, prelevare o versare dal proprio conto corrente bancario denaro contante di importo pari o superiore alla soglia prevista in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Il divieto si applica invece ai trasferimenti tra entità giuridiche distinte, ad esempio, ai trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Le limitazioni valgono anche per i pagamenti tra parenti, ad esempio genitori e figli.

Pagamenti frazionati

Il trasferimento oltre la soglia è vietato, e il comportamento sanzionabile, anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, sulla base di una valutazione fatta con riguardo alla concreta fattispecie.

Gli assegni

Un assegno trasferibile o privo dell'indicazione del beneficiario è nella sostanza assimilabile ad un titolo al portatore, ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso. Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio, il d.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 dispone che gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 1.000 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Conseguenze sanzionatorie delle violazioni

Alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro

Dueville, 02/10/2025

SCC COMMERCIALISTI